



Segreteria SIDI  
Via dei Taurini, 19  
00185 ROMA ITALIA  
Tel 39 06 49937652 fax 39 06 44340025  
www.sidi-isil.org info@sidi-isil.org

**TESI DI DOTTORATO NEI SETTORI DI DIRITTO INTERNAZIONALE,  
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DIRITTO INTERNAZIONALE  
PRIVATO**

(da restituire all'indirizzo e-mail: [info@sidi-isil.org](mailto:info@sidi-isil.org) )

Il questionario è rivolto ai dottorandi, anche non soci della SIDI, che desiderano fare conoscere l'oggetto del loro lavoro di ricerca, tramite l'apposita sezione presente nel sito della Società.

**A) Informazioni generali**

**Nome:** Linda Maria  
**Cognome:** Ravo  
**Indirizzo e-mail:** linda\_ravo@hotmail.it  
**Indirizzo:** Piazzale Europa 1 – 34127 Trieste

**B) Informazioni sulla tesi**

**Titolo della tesi di dottorato:**

*L'effettività della tutela giurisdizionale degli individui nell'ordinamento dell'Unione europea: verso l'affermazione di un diritto fondamentale?*

**Ciclo di dottorato e anno di inizio:**

XXIV ciclo (A.A. 2008/2009)

**Sede amministrativa del dottorato (si possono indicare anche le altre sedi consorziate):**

Università degli Studi di Trieste

**Tutor della tesi di dottorato:**

Prof. Stefano Amadeo

**Anno e mese in cui scadono i tre anni del ciclo di dottorato (o alternativamente anno di discussione della tesi per i neo-dottori di ricerca, anno 2008 o 2009):**

31 dicembre 2011 (discussione della tesi 23 marzo 2012)

### **Abstract della tesi di dottorato (massimo 3 pagine):**

Tenendo a mente la generale importanza riconosciuta alla effettività della tutela giurisdizionale, quale espressione di un diritto fondamentale dell'individuo, l'intenzione ad impegnarsi in uno studio che ambisce ad analizzare ed approfondire la reale portata e i caratteri distintivi del principio di tutela giurisdizionale effettiva (come "battezzato" dalla Corte di giustizia) nell'ordinamento dell'Unione Europea, anche alla luce delle novelle apportate dal Trattato di Lisbona, sorge dalla considerazione che la realizzazione di un sistema efficace di tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini europei sia oggi una delle esigenze più pressanti, ed al contempo una delle sfide più ambiziose, che l'Unione europea si accinge ad affrontare.

Il lavoro è permeato dall'idea che la progressiva emersione, nella giurisprudenza della Corte, del principio di tutela effettiva in giudizio come posizione giuridica strumentale ed autonoma a favore dell'individuo sia, quantomeno in prospettiva, in grado di conferire ad esso una marcata connotazione soggettiva, sino ad attribuirgli il valore di diritto fondamentale. Tale impostazione teorica è influenzata dalla progressiva penetrazione, nel sistema dell'Unione, delle dinamiche di tutela dei diritti dell'uomo.

Il profilo caratterizzante della ricerca intende in tal senso evidenziare la torsione subita dalla giurisprudenza, soprattutto recente, in virtù dell'affermazione del principio di tutela effettiva inteso come "diritto fondamentale" dell'individuo e non come "principio straordinario", al servizio della effettività e della coerenza del diritto dell'Unione.

In tale prospettiva, la relazione tra il "diritto soggettivo" e le sue conseguenze sull'organizzazione dei mezzi di ricorso (europei e interni) appare invertita. Si assiste infatti ad un capovolgimento dell'impostazione iniziale, che pareva concepire il principio della tutela giurisdizionale effettiva principalmente nella sua dimensione funzionale o oggettiva – ossia come strumento per garantire l'effettività e la coerenza del diritto dell'Unione e per assicurare una corretta integrazione tra ordinamenti – a favore di una nuova impostazione che sembra piuttosto incentrata sulla dimensione "soggettiva" del principio. Cosicché la effettività della tutela giurisdizionale viene intesa quale espressione di un diritto del singolo, modellato anche in ragione dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali e dell'art. 6 e 13 CEDU (ma concepito talora in autonomia rispetto a detti parametri), suscettibile di produrre conseguenze strutturali sui mezzi di ricorso europei e nazionali proprio in funzione dell'esigenza di garantire al privato un processo "effettivo" ed "equo".

La ricerca prende le mosse dalla ricostruzione originaria del principio di tutela giurisdizionale effettiva come principio generale dell'ordinamento dell'Unione: dopo una breve premessa sulla struttura del sistema di tutela preposto a garantire la protezione dei diritti ed interessi del singolo nell'ordinamento dell'Unione europea, e sulla complementarietà, in tale sistema rimediabile, dei sistemi processuali nazionali, lo studio esamina le origini e la natura del principio di tutela giurisdizionale effettiva come elaborato nelle prime pronunce della Corte di giustizia.

Questa è la sede in cui vengono delineate le linee essenziali del principio nell'ordinamento dell'Unione: in particolare, il suo ambito di applicazione, la sua efficacia e la sua dimensione operativa, sia come principio di struttura del sistema di rimedi istituito dai trattati, nel suo complesso considerato, sia come parametro di valutazione della adeguatezza di quelle norme processuali nazionali che sono volte a regolare il funzionamento dei rimedi interni a disposizione del singolo in qualche modo soggetto all'applicazione del diritto dell'Unione.

Questa preliminare indagine si conclude esaminando, da un lato, l'atteggiarsi del legislatore rispetto al principio di tutela giurisdizionale effettiva; dall'altro, la valenza che esso assume nel contesto del diritto primario, ed in particolare alla luce del testo dell'art. 19 TUE e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte.

Lo studio si rivolge quindi ad illustrare, sulla base di un attento esame della giurisprudenza, la fondatezza della ricostruzione proposta. L'indagine viene svolta su terreni diversi.

Il primo ambito considerato è quello dei mezzi di tutela messi a disposizione dell'individuo dall'ordinamento dell'Unione. L'analisi della giurisprudenza rivela come, in tale contesto, la modulazione della tutela giurisdizionale effettiva assuma diverse declinazioni: da strumento di protezione oggettiva dei diritti procedurali attribuiti al singolo nel suo rapporto con l'amministrazione europea; a principio espressivo delle garanzie di equità del processo europeo (ambito in cui, tuttavia, la dimensione soggettiva del principio soffre inevitabilmente dei limiti dei rimedi di tutela giurisdizionale offerti al ricorrente non privilegiato, e si esplica quindi in forma "attenuata", con effetti solo riflessi sui sistemi di ricorso); a strumento di integrazione tra rimedi esperibili vuoi dinanzi al giudice europeo, vuoi dinanzi al giudice nazionale, nell'ottica della realizzazione di un sistema di rimedi complementari nel complesso completo e coerente; ancora, a principio guida dei rapporti tra l'ordinamento dell'Unione e l'ordinamento internazionale, che si esplica nella sua dimensione soggettiva ove il giudice europeo rinvenga la necessità di sopperire all'assenza di garanzie sul piano internazionale a favore del singolo leso da atti di matrice internazionale.

Un secondo settore di indagine è quello dei rimedi ed istituti processuali che disciplinano a livello nazionale i procedimenti interessati dall'applicazione di norme di diritto dell'Unione, in grado di incidere sulle posizioni giuridiche dei singoli.

In quest'ambito, dopo aver dato conto della giurisprudenza, anche recente, che concepisce il rapporto tra diritto processuale nazionale e diritto dell'Unione solo nell'ottica della autonomia procedurale e dei suoi limiti, all'esito di una critica lettura della giurisprudenza della Corte circa l'applicazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva paiono potersi individuare tre distinti orientamenti.

Un primo filone comprende i casi in cui la Corte di giustizia riconosce forme di tutela all'individuo nel processo nazionale più che altro in funzione della effettività dei diritti ed interessi di cui sia titolare il singolo in virtù del diritto dell'Unione europea, per cui il principio di tutela giurisdizionale effettiva sembra assorbito, nella sostanza, dal test sui criteri limitativi della autonomia procedurale. In tale contesto, la sola giurisprudenza che pare in qualche modo discostarsi da una concezione puramente funzionale del principio di tutela effettiva si riflette in un approccio di tipo casistico della Corte di giustizia, che però pone non pochi problemi di coerenza e sistematicità quanto alle soluzioni raggiunte e la loro portata.

Un secondo gruppo di casi riguarda le ipotesi in cui l'effettività della tutela giurisdizionale del singolo viene parametrata rispetto alle garanzie procedurali minime direttamente imposte dal legislatore dell'Unione, e quindi il principio di tutela giurisdizionale effettiva è concepito come uno strumento di protezione "oggettiva" delle garanzie previste dal legislatore. In tale ambito, il principio produce conseguenze riflesse sul sistema di ricorsi nazionali proprio in funzione della esigenza di garantire l'effettività delle norme processuali europee: vuoi in ragione della peculiarità di determinati settori normativi (disciplina delle procedure di appalto pubblico, procedimento di controllo sugli aiuti di Stato, regole a tutela dei consumatori); vuoi in ragione della esigenza di garantire all'interno dell'ordinamento dell'Unione il rispetto di garanzie di tutela imposte dall'esterno (settore del diritto dell'ambiente); vuoi in funzione delle particolari esigenze di tutela dei diritti attribuiti al singolo desunte dalla stessa normativa di diritto sostanziale (settore della parità di trattamento).

Viene infine individuato un terzo filone, in cui la Corte di giustizia pare finalmente adottare una concezione della tutela giurisdizionale nei termini di vero e proprio diritto fondamentale dell'individuo, in ragione della quale il diritto del singolo, riconosciuto dall'ordinamento dell'Unione, ad un procedimento equo ed effettivo, appare esso stesso in grado di incidere profondamente sui diritti e le posizioni processuali delle parti dinanzi al giudice nazionale. In tale contesto, la portata soggettiva del principio viene valorizzata sino ad imporsi sulle

esigenze provenienti dall'ordinamento nazionale ed europeo, qualora esse non siano giustificabili alla luce del perseguimento di un obiettivo legittimo, oppure non appaiano necessarie e proporzionate rispetto al suo raggiungimento. Vengono ricondotte a tale orientamento quelle ipotesi in cui la Corte applica il principio di tutela giurisdizionale effettiva come espressione dell'esigenza, fatta propria da parte dell'Unione, di garantire il diritto del singolo ad un ricorso equo ed effettivo nel processo nazionale: sia ove tale approccio conduca a sindacare la legittimità delle eventuali esigenze nazionali addotte a giustificazione di una restrizione del diritto ad un ricorso equo ed effettivo; sia nei casi in cui tale diritto sia oggetto di un bilanciamento rispetto ad altri valori o interessi di matrice europea; o, ancora, nelle ipotesi in cui il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva si configura, propriamente, nella garanzia dell'equità del procedimento, da garantire alle parti, a prescindere dall'interesse di cui esse sono portatrici.

Lo studio, alla luce dei risultati raggiunti, si conclude con una valutazione sulla consistenza dell'impostazione teorica prospettata, alla luce della giurisprudenza, soprattutto recente, della Corte di giustizia, al fine di accertare la reale dimensione del principio di tutela giurisdizionale effettiva nell'ordinamento dell'Unione e la possibilità di riaffermarlo quale diritto fondamentale dell'individuo. In tale prospettiva, sono poste a raffronto le pronunce in cui la Corte impiega ancora la "formula" dell'effettività della tutela in modo funzionale alla conformazione dei rapporti fra ordinamento europeo ed interno, oppure in senso strumentale rispetto alla coerenza del sistema di rimedi come delineato dai trattati, e quelle caratterizzate dalla diversa logica della tutela del diritto del singolo ad un ricorso equo ed effettivo nel processo, europeo o nazionale.

Lo scopo è di verificare, innanzitutto, quale sia il rapporto tra le varie concezioni del principio di tutela giurisdizionale effettiva che emergono dalla giurisprudenza della Corte: ovvero, di accertare se tali prospettive coesistano, o se, invece, gli orientamenti della Corte a riguardo si pongano in reciproco contrasto. Presupponendo una coesistenza, allo stato, delle diverse accezioni del principio, l'intento sarà quello di far emergere la prospettiva di una torsione di questo, da strumento a garanzia della effettività e la coerenza del diritto dell'Unione a principio direttamente espressivo di un diritto fondamentale dell'individuo, da garantire in quanto tale, autonomamente, sia nel processo europeo che nel processo nazionale, nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. A tal fine vengono incluse nell'indagine alcune considerazioni circa la concezione della effettività della tutela giurisdizionale come diritto fondamentale dell'individuo che si ritrova nelle stesse fonti ispiratrici del principio generale di diritto dell'Unione, nell'ottica del rapporto inverso di questo rispetto ad esse: nella specie, le tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri – con particolare riguardo al caso dell'ordinamento italiano – e le pertinenti disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La portata di tali considerazioni verrà valorizzata evidenziando i profili di interazione che sottendono ai vari livelli ordinamentali, attraverso un esame di alcune interessanti pronunce della Corte costituzionale italiana e della Corte europea dei diritti dell'uomo, in cui esse sono state chiamate ad applicare il diritto del singolo ad un ricorso equo ed effettivo, come concepito nell'ordinamento di riferimento, in situazioni in qualche misura coinvolgenti il diritto dell'Unione.

Sulla scorta di tali valutazioni, la ricerca si conclude offrendo una ricostruzione della possibile applicazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva come diritto fondamentale all'interno dell'ordinamento dell'Unione: tale ricostruzione muove da una distinzione tra effettività ed equità del procedimento, come elemento caratterizzante la dimensione del principio nell'ordinamento dell'Unione, e intende proporre un sindacato di valutazione unitario, ispirato ai diritti fondamentali. Il lavoro si conclude con alcune riflessioni circa la "valenza operativa" della ricostruzione proposta.